

- *La legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2014, n. 16.*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 è pubblicata nel B.U. 12 gennaio 2000, n. 1.*

---

---

## LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2016 N. 13

### **Modifiche alla Legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1**

#### **(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))**

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
"3. Per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso stabilita nei relativi piani in conformità al vigente piano paesistico regionale (PTCP), salva la facoltà di ogni Ente Parco di individuare le aree in cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, 3 bis e 4 nel rispetto delle esclusioni di cui ai commi 1 e 2 mediante apposita deliberazione comportante adozione di variante al vigente piano del Parco da approvarsi con le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia e nel rispetto della disciplina sulla valutazione ambientale strategica e sulla valutazione di incidenza. Resta fermo per ogni singolo intervento il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell'Ente Parco ai sensi della vigente normativa in materia di aree protette, nonché il rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni."

**Articolo 2**  
**(Modifica all'articolo 6 della l.r. 49/2009)**

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Sono di competenza della Regione l'approvazione di tali varianti a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni."

**Articolo 3**  
**(Modifica all'articolo 7 della l.r. 49/2009)**

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 49/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Sono di competenza della Regione l'approvazione di tali varianti a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni."

**Articolo 4**  
**(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 5 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
Giovanni Toti

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE****5 LUGLIO 2016, N. 13**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

**1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Marco Scajola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 18 in data 19 aprile 2016;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 aprile 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 82;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 26 aprile 2016;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente, a maggioranza, nella seduta del 23 maggio 2016;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamento, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2016;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 14 luglio 2016.*

**2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

Relazione di maggioranza (Consigliere Costa A.)

*Il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea interviene su alcune disposizioni introdotte dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 modificative della l.r. 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) al fine di superare i rilievi di legittimità costituzionale mossi dal Governo in sede di promovimento di giudizio di legittimità costituzionale.*

*Con riferimento alle suddette censure l'intervento normativo interessa gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 49/2009 relativamente alle procedure di legge in materia di approvazione di varianti ai piani dei Parchi, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di incidenza e di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dal d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).*

*In questo senso si è provveduto alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 5 per chiarire l'indiscussa obbligatorietà di determinate procedure e, in particolare, per esplicitare che le eventuali varianti ai piani dei Parchi ivi previste sono soggette alle ordinarie procedure di approvazione da*

*parte della Regione e all'osservanza delle discipline in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza, oltre che per prevedere espressamente la necessità della prescritta autorizzazione paesistico ambientale, oltre al nulla osta da parte dell'Ente Parco, per assentire i singoli interventi nelle relative aree, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.*

*Nello stesso senso, vengono inoltre modificati l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 6 e del comma 4 dell'articolo 7, per precisare espressamente che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, competente invece dei Comuni, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici da riqualificare comportanti approvazione di variante urbanistica è da effettuarsi nel rispetto delle modalità procedurali previste dalla vigente legislazione statale.*

*Ricordando, pertanto, le motivazioni fondanti l'intervento normativo in discussione in pendenza di un giudizio promosso dal Governo di fronte alla Corte Costituzionale, si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla IV Commissione consiliare, possa ottenere il consenso dell'Assemblea.*

#### Relazione di minoranza (Consigliere De Ferrari M.)

*Eravamo completamente in disaccordo con il nuovo Piano casa presentato a fine dicembre 2015, e continuiamo ad esserlo ora a fine maggio 2016. Restiamo coerenti, come coerenti alle intenzioni della Giunta sono queste singole modifiche che, di fatto, non cambiano la sostanza del provvedimento.*

*Noi come MoVimento 5 Stelle pensiamo che il Piano casa vada stralciato interamente senza se e senza ma, per fermare una volta per tutte la devastazione del territorio ligure e per contro promuovere un Piano ambiente sostenibile, inserito perfettamente nel contesto ambientale e in completo equilibrio con l'urbanistica locale.*

*Questa presentata è una proposta di modifica alla legge il cui unico senso è quello di aggirare i profili di incostituzionalità sollevati. Cambiano le parole, vengono spostate le virgole, ma il risultato non cambia: siamo di fronte a una legge sbagliata e addirittura peggiorativa rispetto al Piano casa della precedente Giunta Burlando, già a suo tempo definito come 'il più devastante d'Italia' da associazioni ambientaliste e membri dello stesso Pd.*

*Questo nuovo Piano casa è riuscito nell'impresa di far peggio, impattando prepotentemente sul patrimonio dei parchi liguri, oltretutto senza prevedere una vera e reale partecipazione da parte dei Comuni, che potevano opporsi per un tempo limitato e, per di più, andando a incidere su articoli assolutamente ininfluenti e non decisivi che non toccano la sostanza del provvedimento. Lo stesso tour promozionale della vecchia versione è stato una vera e propria esibizione, non certo un momento di confronto e di scambio; il Piano casa era già impacchettato. Pronto a riversarsi in tutta la sua brutalità sul suolo ligure.*

*Per noi del MoVimento 5 Stelle rilanciare l'economia edilizia della Regione Liguria è ovviamente una priorità, ma il rilancio non deve andare a scapito di un territorio già fortemente cementificato e, conseguentemente, fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico.*

*Il 2 marzo 2016 l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha decretato che la Liguria è tra le regioni con i valori più alti di popolazione a rischio frana e alluvione e ha il 100% dei comuni a rischio idrogeologico per la Liguria. Numeri da maglia nera per la Liguria, o grigia come il cemento riversato negli anni su questo fragilissimo territorio.*

*Il comparto edile va rilanciato con opere di recupero del patrimonio esistente, per l'efficientamento energetico pubblico e privato e per le opere di ingegneria naturalistica a tutela del territorio, non consumando quel poco di suolo che ancora resta.*

*In Italia si consumano 8 metri quadrati di suolo fertile al secondo.*

*Nei 60 minuti che ci sono concessi per opporci a questo provvedimento: 28'800 metri quadrati di suolo. Ossia quattro campi da calcio. In 24 ore arriviamo a circa 100 campi da calcio.*

*In un anno con questa tendenza si arriva a coprire oltre 250 kmq, ossia una superficie grande due volte e mezzo Parigi. Stiamo distruggendo irrimediabilmente la nostra fonte primaria di sostentamento.*

*Consumo del suolo vuol dire aumento dell'inquinamento, aumento dell'acqua non assorbita e potabilizzata, diminuzione dell'autosostenibilità alimentare, in concreto l'aria che respiriamo è di qualità sempre peggiore, abbiamo meno riserve di acqua, produciamo meno cibo.*

*La tutela del suolo e dell'ambiente d'altro canto crea occupazione e turismo.*

*Siamo per il consumo di suolo zero. Reale e concreto. Basta scempi.*

#### Relazione di minoranza (Consigliere Lunardon G.)

*Il disegno di Legge n. 82 "Modifiche alla Legge Regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure Urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio)" consta di 4 articoli che vanno a modificare disposizioni già modificate 5 mesi orsono dalla l.r. n. 22 del 22 dicembre 2015, il c.d. "Piano Casa", perché impugnate dal Governo ai sensi dell'art. 127 Cost. Non si tratta, ed è importante sottolinearlo, di semplici formalità, ma di modifiche sostanziali che tuttavia non cambiano la natura di uno strumento, il "Piano Casa", che rimane a nostro giudizio profondamente sbagliato.*

*Il Consiglio dei Ministri il 19 febbraio u.s. ha impugnato il "Piano Casa" rilevando profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 6 c.3 (in riferimento all'applicazione all'interno dei Parchi) e agli articoli 7 c.6 e 8 c.4 (in riferimento al contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica).*

*L'art. 6 c. 3 del "Piano Casa", che modifica l'articolo 5, comma 3, l.r. n. 49/2009, dispone che «per gli edifici ricadenti nel territorio dei parchi si applica la disciplina relativa agli interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso stabilita nei relativi piani, salva la facoltà di ogni Ente Parco di individuare con apposita deliberazione comportante variante al vigente piano del Parco le aree in cui sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, 3-bis e 4, fermo restando il rilascio del prescritto nulla-osta da parte dell'Ente Parco per ogni singolo intervento, nonché le esclusioni di cui ai commi 1 e 2». Questa disposizione attribuisce all'Ente Parco la facoltà di individuare, attraverso apposita deliberazione, le aree del territorio del parco in cui è possibile effettuare interventi di ampliamento e di mutamento di destinazione d'uso; costituendo in questo modo una deliberazione con automatico valore di «variante al vigente piano del Parco».*

*I rilievi del Governo delineano profili di incostituzionalità su 4 aspetti principali:*

*1. la formulazione nel prevedere che tale disciplina si applichi in modo generico ai*

- “parchi” include anche il Parco Nazionale delle Cinque Terre, operando in carenza di competenza in quanto l’art. 117 c.2 lett. S Cost. riserva alla competenza esclusiva statale la materia delle aree protette nazionali;*
- 2. la disposizione prevedendo che la deliberazione dell’Ente Parco comporti automaticamente una variante al Piano del Parco, presenta profili di incostituzionalità in riferimento all’art. 117 c.2 lett. S. Cost. derogando illegittimamente alla procedura prevista dalla normativa nazionale anche per i Parchi Regionali ai sensi degli art. 12 c.6 e 25 c.2 della l. n. 394/1991 richiedenti, nel caso di modifiche al piano, la medesima procedura necessaria per la sua approvazione e la loro successive approvazione della Regione;*
  - 3. l’articolo in oggetto prevedendo l’automatica esclusione della variante al piano dalla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica, presenta profili di incostituzionalità in riferimento all’art. 117 c.1 Cost. per la violazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la Valutazione Ambientale Strategica, e l’art. 117 c.2 lett. S Cost. per violazione degli art. 5 c.1 lett. L. e 6 del d.lgs. n. 152/2006;*
  - 4. la disposizione presenta profili di incostituzionalità anche in riferimento all’art. 117 c.1 Cost. per la violazione della Direttiva 92/43/CEE concernente la valutazione d’incidenza, e l’art. 117 c.2 lett. S. per violazione dell’art. 6 c.2 lett. B. del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, poiché prevedendo che la deliberazione dell’Ente Parco comporta automaticamente una variante al Piano, contrasta con la normativa di riferimento che richiede l’assoggettamento a valutazione di incidenza di qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito, anche se non connesso direttamente alla gestione dello stesso.*

*Inoltre profili di incostituzionalità vengono rilevati sempre per l’art. 6 c.3 e per gli art. 7 c.6 e 8 c.4 in riferimento all’art. 117 c.2 lett. S. per violazione dell’art. 146 c.1 (in riferimento ai Parchi) e c.4 del d.lgs. n. 42/2004, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in quanto il “Piano Casa” per quanto riguarda l’art. 6 c.3 non fa menzione dell’autorizzazione paesaggistica prevista per i Parchi, e per quanto riguarda gli art. 7 c.6 e 8 c.4 prevedendo che l’approvazione della variante da parte della Regione «è comprensiva del contestuale rilascio dell’autorizzazione paesaggistica regionale», contrasta con i principi generali in tema di tipicità degli atti amministrativi (e, dunque, con l’art. 97 Cost.) e coll’art. 146 c.4 del d.lgs. n. 42/2004 che stabilisce che «l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio».*

*Il disegno di Legge in discussione recepisce i rilievi del Governo – ad esclusione di quello relativo alla competenza esclusiva statale sui Parchi Nazionali – andando a modificare il “Piano Casa” inserendo riferimenti alle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.*

*Non bisogna tuttavia considerare questo passaggio come un banale recepimento da parte della Regione di osservazioni del Governo, ma anzi come ulteriore dimostrazione della superficialità dell’Amministrazione Regionale nell’approntare un “Piano Casa” sbagliato non solo nel contenuto – la “cementificazione” della nostra Regione – ma anche nel merito delle corrette procedure previste dall’ordinamento nazionale.*

*I rilievi puntuali e precisi di incostituzionalità fanno riferimento infatti a disposizioni del “Piano Casa” che erano stati a suo tempo oggetto di approfondita discussione ed evidenziazione da parte del Consiglio, e la formulazione originaria proposta dalla Giunta era ancor più erronea nell’affidare le procedure di cui all’art. 6 c.3 addirittura ad una semplice deliberazione del Consiglio*

del Parco.

*L'impugnativa del Governo inoltre nella sua parte conclusiva stigmatizza l'assenza di limiti temporali alle agevolazioni previste dalla legge, palesando la preoccupazione da noi più volte espressa che il "Piano Casa" apra la porta ad «ulteriori edificazione in ambiti territoriali di pregio paesaggistico, tali da compromettere gravemente i valori paesaggistici protetti». Tema sul quale nessuna risposta o revisione emerge da parte della Giunta, rimanendo invariata una disciplina che di fatto svuota sine die la possibilità di pianificazione dei Comuni.*

*Le censure sopra riportate devono essere considerate anche alla luce della natura straordinaria del "piano casa", infatti le norme regionali in esame, consentendo di realizzare interventi di ampliamento degli edifici esistenti in deroga agli strumenti urbanistici, "fino all'inserimento nel piano urbanistico comunale vigente o nel piano urbanistico comunale da adottare", potrebbe porsi in contraddizione con il principio della vincolatività degli strumenti urbanistici (art. 4, l.n. 1150/1942), al quale è possibile derogare solo in via eccezionale e straordinaria nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 9, del d.l. n. 70/2011. Anche laddove fosse fatta salva la necessità della preventiva autorizzazione paesaggistica per ciascun intervento progettato, dunque, l'estensione delle ulteriori agevolazioni previste dalla legge in esame senza limiti temporali alle aree naturali protette (sottoposte a vincolo paesaggistico ex lege), potrebbe determinare un abbassamento del livello di tutela del paesaggio, con la possibilità concreta di ulteriore edificazione in ambiti territoriali di pregio paesaggistico, tale da compromettere gravemente i valori paesaggistici protetti.*

*Il recepimento delle modifiche imposte de facto dal Governo con l'impugnativa, rappresenta per noi semplicemente un atto dovuto a cui non poteva di certo sottrarsi l'Amministrazione Regionale. Purtroppo questo D.D.L. opera solo un parziale miglioramento di un "Piano Casa" che mantiene intatte le criticità, i punti oscuri e le contraddizioni che abbiamo più volte sollevato nella discussione prima e dopo l'approvazione. Rimane un piano di vecchia concezione che non tiene minimamente conto delle più recenti evoluzioni delle norme nazionali che hanno portato ad esempio all'approvazione alla Camera del D.D.L. sul consumo di suolo.*

*La tendenza sempre più chiara in Italia è quella tesa a ridurre il consumo di suolo, fino all'obiettivo previsto dal D.D.L. sopra citato del "consumo di suolo 0" entro il 2050. La via nel nostro Paese è quella delle rigenerazioni urbane, delle riqualificazioni, del costruire sul costruito, dell'efficienza energetica, della difesa del suolo vergine, del recupero e del riuso degli edifici sfitti e abbandonati contemplando il consumo di suolo solo in casi eccezionali, ovvero per opere pubbliche prioritarie e considerate strategiche.*

*Spiace dover constatare che in Liguria, regione contraddistinta da un'intensa e unica conurbazione costiera, con un tasso elevatissimo di consumo di suolo e una straordinaria fragilità nel suo assetto idrogeologico, la strada imboccata dall'Amministrazione Regionale è esattamente l'opposto: si intacca il suolo vergine, si procede per ampliamenti, si abbonda nei cambi di destinazione d'uso al di fuori degli strumenti urbanistici comunali, si svuotano i Comuni delle proprie competenze, si attribuiscono premialità incrementali ed automatiche fuori da ogni controllo.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

Note all'articolo 1

- La legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 è pubblicata nel B.U. 4 novembre 2009, n. 19;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O..

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16.

**4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento territorio – Servizio Affari giuridici pianificazione territoriale.*

---

---

**LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2016 N. 14**

**Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 13 (Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge libere e della sicurezza della balneazione), in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita).**

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

**(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))**

1. Dopo la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

“b ter 1.) al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita dagli articoli 146 e 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42